



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

## ***Aiuti quater***

**LEGGE 13 gennaio 2023, n. 6**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,  
recante *Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.***

**GAZZETTA UFFICIALE n. 13 del 17 gennaio 2023 (Entrata in vigore: 18/01/2023)**



Publicata in [Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023](#), la Legge n. 6 del 13 gennaio 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Decreto aiuti *quater*)

Tra le principali novità introdotte dal Decreto Aiuti *quater* e convertite in legge, si segnalano quelle che riguardano il meccanismo di cessione del credito e le detrazioni fiscali (superbonus).

#### **CESSIONE DEL CREDITO BONUS EDILIZI – art.9, cc.4, 4-bis, 4-ter**

- **I crediti di imposta per cessione o sconto in fattura** relativi ai c.d. bonus edilizi per gli interventi di cui all'art. 119, d.l. 34/20, convertito con l. 77/20 **comunicati** all'Agenzia delle entrate **entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati**, possono essere fruiti **in 10 rate annuali anziché in 5**, previo invio all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario da effettuarsi per via telematica.

La quota di credito di imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Le **modalità attuative** saranno definite con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**.

- **Aumentano da 2 a 3 le cessioni del credito tra i soggetti qualificati** (art. 121, co.1, lettere a) e b), del d.l. 34/2020, convertito con l. 77/20), **per tutte le comunicazioni presenti in piattaforma sino al 16 gennaio 2023**.

**Diventano così 5 i trasferimenti dei crediti derivanti dai bonus edilizi:**

1° cessione → qualunque soggetto

**3 cessioni → soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni)**

5° cessione → banche verso correntisti con partita IVA (non consumatori)

#### **SUPERBONUS – art.9, co.1**

Confermata integralmente la rimodulazione del superbonus al 90% con il sistema di eccezioni già previsto dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

È stata anticipata la rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini ed è stata introdotta la possibilità di accedere, anche per il prossimo anno, al beneficio da parte dei proprietari di abitazioni singole sotto una determinata soglia di reddito.



---

#### GARANZIA SACE PRESTITI PONTE PER IMPRESE SUPERBONUS – art.9, co.4-*quater*

Introdotta l'intervento di **SACE S.p.A.** a **garanzia dei finanziamenti**, sotto qualsiasi forma, che le banche concederanno alle imprese **per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.**

Requisiti per accedere ai prestiti SACE: sede dell'impresa in Italia, iscrizione alla CCIAA con **codici ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e ATECO 43 (demolizione e preparazione del cantiere edile)**, crediti fiscali derivanti da attività edilizia di cui all'art. 119 d.l. 34/20 (*Superbonus*).

I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca quale parametro ai fini della valutazione del merito creditizio dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative

#### CONTRIBUTO STRAORDINARIO – art.9, co.3

Prevista l'**erogazione di un contributo in favore di soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15 mila euro per gli interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.**

**Autorizzata** a tal fine la **spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro.** Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-*quater*.

